

CAPITOLATO SPECIALE

Di seguito si riportano le norme che regoleranno il rapporto oggetto di affidamento. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento del Servizio di Brokeraggio Assicurativo a favore della SAC, ai sensi del D.lgs. 209/2005.

Il servizio ha indicativamente, e senza pretesa di completezza, per oggetto:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui la SAC è soggetto;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato;
- c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- d) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità della SAC;
- e) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
- f) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi della SAC, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- g) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze della SAC e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
- h) supporto formativo del personale dell'Azienda che collabora alla gestione dei contratti assicurativi.
- i) Assistenza nella gestione dei sinistri
- j) Redazione di un report annuale che riassume la situazione sinistri e le attività svolte per la corretta gestione assicurativa

A richiesta della SAC tali servizi dovranno essere estesi anche alle sue partecipate e/o controllate.

ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

La durata dell'appalto è pari a 3 anni non rinnovabili e decorre dalla data della stipulazione del contratto senza obbligo di disdetta alla scadenza.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri per la SAC in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali sono sottoscritti i singoli contratti assicurativi. Tale remunerazione non potrà comunque superare il 6% del premio corrisposto. L'incarico di brokeraggio non rientra tra i costi che pesano sugli stanziamenti di spesa, essendo lo stesso

affidato a titolo non oneroso, giacché il costo stesso deve intendersi a carico delle Compagnie assicuratrici aggiudicatrici degli eventuali contratti conclusi con l'intervento del broker.

ART. 4 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

E' esplicitamente convenuto che restano in capo alla SAC l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente, la SAC autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti della SAC, né è in grado di impegnare la stessa se non previa esplicita autorizzazione.

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

ART. 5 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

La SAC provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il Broker si impegna a rilasciare alla SAC le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker si impegna a :

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse della SAC;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione della SAC ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

La SAC si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto della SAC, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

ART. 7 – POLIZZA ASSICURATIVA

Il broker dovrà essere in possesso di una polizza per la Responsabilità civile professionale stipulata nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 6.000.000,00.

ART. 8 – RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare ed a fare stipulare, modificare o integrare alla SAC; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi della SAC competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Broker risultasse gravemente inadempiente nella prestazione del servizio, sarà facoltà della SAC risolvere in qualsiasi momento il contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker e dovrà essere preceduta da almeno tre richiami formali.

La SAC si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 del codice civile, qualora il Broker aggiudicatario non abbia stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui al precedente art. 7.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 11 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare alla SAC ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della SAC di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.

Sarà a carico dell'aggiudicatario ogni spesa relativa e conseguente all'appalto in parola (spese contrattuali e di registrazione, bolli ecc.) prevista dalla vigente normativa, ancorché emanata nel corso dell'appalto medesimo.

ART. 12 – SUBAPPALTO

E' fatto divieto subappaltare in tutto o in parte le prestazioni oggetto di affidamento.

ART. 13 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie, inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno definite al foro di Catania in via esclusiva.

ART. 14 – RUP

Il Responsabile Unico del Procedimento è: Dott. Giuseppe Interdonato

Punti di contatto: Telefono: 095/7239811

Posta Elettronica: g.interdonato@aeroporto.catania.it

E-mail: www.aeroporto.catania.it